

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3842/88 DELLA COMMISSIONE****del 9 dicembre 1988****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (<sup>1</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 (<sup>2</sup>), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2700/88 della Commissione (<sup>3</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3775/88 (<sup>4</sup>);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2.*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(<sup>1</sup>) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

(<sup>3</sup>) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 30.

(<sup>4</sup>) GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 9.